

Nota prot. P992/4147 sott. 4 del 26-01-1999

Densità di affollamento per i locali di servizio di attività commerciali.

Quesito

Facciamo seguito alla Vostra cortese nota, prot. n° P397/4147 sott. 4 del 6/4/1998, per formulare le seguenti considerazioni:

1. sotto il profilo formale

Le disposizioni ministeriali devono, a nostro avviso essere conformi a quanto deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico, il quale, nel caso in specie (vedi verbale n° 51 relativo alla riunione del 10/10/1986), si riferiva a “uffici e servizi” e non a “uffici a servizio” come riportato al punto 11 della circolare 42/86.

2. Sotto il profilo sostanziale

In base alla formulazione letterale della citata circolare 42/86, per i locali di “servizio” (depositi, scorta merci, preconfezioni, centrali termiche, cabine elettriche, ecc.) si dovrebbe applicare la densità di affollamento di 0,1 persona/m² prevista dalla circolare 5210/75.

Ciò porta a dover considerare un numero di persone presenti assolutamente esorbitante rispetto alla realtà e a dover dimensionare le vie di esodo di conseguenza. Va inoltre considerato che, soprattutto per l'introduzione generalizzata dei sistemi elettronici e per la meccanizzazione delle operazioni e dei processi gestionali, il personale necessario nel 1975 per le stesse operazioni si è oggi enormemente ridotto.

Riteniamo che il seguente esempio possa comunque rendere più evidente la questione: in una struttura commerciale con una scorta merci della superficie di 2.000 m², applicando la densità di affollamento di 0,1 persona m², avremmo un affollamento teorico di 200 persone e, pertanto, di conseguenza, andrebbero dimensionate le vie di esodo.

In realtà, con le moderne tecnologie tale scorta merci viene gestita da un massimo di 10 persone.

Applicando letteralmente la circolare 42/86 si dovrebbe realizzare un sistema di vie di esodo sovradimensionato rispetto alla realtà e alle effettive esigenze di sicurezza, con costi aggiuntivi ingiustificati.

Risposta Ministero

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che l'affollamento dei locali servizi (depositi, magazzini di scorta, locali di confezione, locali spogliatoi, centrali tecnologiche, etc.) annessi ad attività commerciali possa essere assunto pari a quello dichiarato dal titolare dell'attività maggiorato del 20%.